

Allegato 2)



CITTA' DI LECCE

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI - TARI**

Approvato con deliberazione di Consiglio n. 64 del 30.06.2020

Emendato con deliberazione di Consiglio n. 154 del 30.07.2021

Nota introduttiva

Il presente regolamento è stato aggiornato con le prescrizioni contenute nella Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif del 15/01/2022(2 Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” –TQRIF) , in particolare per quanto attiene:

- **Attivazione, variazione e cessazione del servizio “dichiarazioni TARI)**
- **Richieste scritte di informazioni, reclami e rettifica di importi addebitati e relative procedure di risposta e/o applicazione (rimborsi e compensazioni)**
- **Modalità e periodicità di pagamenti**
- **Maggiore rateizzazione degli importi dovuti**
- **Procedura per la dimostrazione dell’avvenuto avvio al recupero/riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche**

DISCIPLINA NORMATIVA PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato dal Comune di Lecce per disciplinare l'applicazione della TARI, Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, ad integrazione di quanto disposto dall'art. 1, commi dal 639 al 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, **nonché delle disposizioni di cui alla Deliberazione di ARERA n. 443/2019 e s.m.s**
1. *bis* - ***Il presente regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni del codice ambientale (D.Lgs n. 152/2006 ss.mm.ii. –TUA), in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione TARI. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle ambientali.***
2. Il tributo è applicato con tariffe differenziate secondo le categorie d'uso, e con agevolazioni calmierate sul tessuto socio-economico del territorio.
3. Il Regolamento fa riferimento in modo particolare ai seguenti aspetti:
 - Individuazione delle fattispecie imponibili;
 - Classificazione delle categorie e delle sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti tassati con la stessa tariffa;
 - Individuazione delle fattispecie che hanno diritto alle agevolazioni;
 - Criteri di determinazione delle tariffe da applicare.
4. L'entrata disciplinata con il presente Regolamento, ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, dell'art. 1, Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i..

Art. 2

Gestione, classificazione dei rifiuti e definizioni

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, domestici e non domestici, e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonché dalle disposizioni regolamentari vigenti.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Per la definizione e l'elenco dei rifiuti speciali nonché delle sostanze escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti si rinvia agli artt. 183 e successivi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b-ter) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del medesimo decreto;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

Art. 3

Imballaggi

1. L'imballaggio è il prodotto composto da materiali di diversa natura adibito al contenimento, alla protezione, alla manipolazione, alla presentazione e alla consegna di determinate merci che vanno dalle materie prime al prodotto finito. Sono imballaggi anche gli articoli a perdere che sono utilizzati per le medesime finalità.
2. L'imballaggio si distingue in:
 - a) Imballaggio per la vendita o imballaggio primario: concepito come unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore; tale tipo di imballaggio è il rifiuto che maggiormente proviene dagli insediamenti abitativi;
 - b) Imballaggio multiplo o secondario: concepito per raggruppare nel punto vendita un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia venduto all'utente o al consumatore finale, o che venga utilizzato solo per meglio disporre le unità di vendita. Questa tipologia di imballaggio se rimosso dal prodotto non ne altera le caratteristiche; è un rifiuto che

- proviene dagli insediamenti abitativi e da superfici di attività economiche (per esempio i cartoni contenenti diverse bottiglie di latte o acqua);
- c) Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: concepito in modo da evitare o agevolare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita o di imballaggi secondari, nonché di evitare danni connessi al trasporto; sono esclusi da questa categoria i container per trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei. Tale tipo di imballaggio è un rifiuto che proviene maggiormente dalla superfici di attività economiche (per esempio scatolone che contiene più cartoni che raggruppano bottiglie di latte).
3. Il costo per lo smaltimento degli imballaggi è ripartito tra i produttori (fornitori, fabbricanti, trasformatori e importatori di imballaggi vuoti) e gli utilizzatori (commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti e importatori di imballaggi pieni).
 4. E' vietato:
 - a) Lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio;
 - b) Il conferimento nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani degli imballaggi terziari di qualunque natura. Gli imballaggi secondari che non vengono restituiti agli utilizzatori – come definiti al comma precedente – dal commerciante al dettaglio, possono essere conferiti al servizio di smaltimento urbano in regime di raccolta differenziata .
 5. Non sono gestiti in regime di privativa gli imballaggi speciali pericolosi.

Art. 4

Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno, inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per

la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (UE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (UE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5

Presupposto oggettivo

1. Il presupposto oggettivo dell'applicazione del tributo, conformemente a quanto previsto dall'art.1, comma 641 della Legge n.147/2013, è rappresentato dal possesso, o detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, che insistono interamente o prevalentemente nel territorio del Comune di Lecce, in cui si svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. Ai fini dell'esistenza del presupposto oggettivo non è rilevante l'effettivo utilizzo del servizio, bensì l'idoneità dell'immobile alla produzione del rifiuto, sia esso domestico o speciale, conferibile in quanto tale al servizio pubblico di raccolta; la fruibilità del servizio comunale, intesa come attuazione del servizio. E' pertanto irrilevante, al fine dell'imposizione, l'effettiva produzione di rifiuti e l'effettivo conferimento al servizio di raccolta. Allo stesso modo non comporta esonero dal pagamento del tributo o riduzione dello stesso, la temporanea interruzione del servizio di smaltimento.
4. La tassa trova applicazione anche per i locali e le aree di natura demaniale.
5. L'onere della prova sulla esistenza e delimitazione delle superfici per le quali il tributo non è dovuto, grava sul soggetto interessato all'esenzione, come meglio dettagliato negli articoli che seguono.

Art. 6

Presupposto soggettivo

1. Soggetto attivo TARI è il Comune, che organizza e gestisce il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. I criteri riferiti alla posizione di prevalenza dell'immobile sono meglio dettagliati nell'articolo dedicato al presupposto oggettivo.
2. Soggetto passivo TARI è colui che occupa (esercita sul bene poteri connessi al suo godimento) e/o detiene (potere di fatto sulla cosa che può essere o meno accompagnato dalla volontà di esercitare o meno un diritto di proprietà o altro diritto reale sul bene stesso) locali o aree scoperte nel territorio del Comune.
3. Ai fini della soggettività passiva non rileva, dunque, il titolo giuridico in base al quale si dispone del bene ma la sua effettiva utilizzazione e/o detenzione sulla base quindi di un diritto reale (ad esempio proprietà), di un diritto personale (ad esempio locazione, comodato), una concessione amministrativa, ma anche un utilizzo c.d. abusivo.
4. Sussiste un vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse, che sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; fatta eccezione per la superficie utilizzata per l'esercizio di un'attività economica per la quale il soggetto passivo è il titolare dell'attività stessa e non ad esempio il dipendente o l'ospite di un albergo.
5. Nell'ipotesi di detenzione di locali ed aree per un periodo inferiore a sei mesi dello stesso anno solare, il soggetto passivo resta il soggetto locatore dell'immobile, ovvero del titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie sugli stessi, che potrà eventualmente inserire il costo del servizio nel contratto di locazione.

Art. 7

Locali tassabili

1. Sono oggetto di imposizione tutti i locali, indipendentemente dalla denominazione, esistenti in qualsiasi costruzione sia essa infissa o solo posata sul suolo, chiusa o chiudibile da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso. Per "locali" si intendono anche, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie.
2. Sono pertanto tassabili:
 - I vani principali delle abitazioni, ove per abitazioni si intendono gli immobili iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, quali: camera, sala, cucina, taverna ecc.;
 - I vani accessori delle abitazioni, quali: ingresso, corridoio, bagno principale e di servizio, ripostiglio, wc, veranda¹, anticamera ecc.;
 - I vani delle pertinenze delle abitazioni, anche se interrati o separati rispetto al corpo principale del fabbricato, quali: rimessa, autorimessa, cantina, garage, box, serra, solaio eccetera, anche nel caso in cui siano stati interrotti i collegamenti ai servizi (luce/ gas/servizio idrico) per le utenze domestiche;
 - I vani principali, accessori adibiti a studi professionali, all'esercizio di arti e professioni e relative pertinenze;

¹ Per veranda si intende il balconato chiuso con vetrata.

- I vani principali, accessori e pertinenze, adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio o entrambi, caserme, carceri, osterie, bar, caffè, pasticcerie, comprese edicole, chioschi stabili o ambulanti ai mercati, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali;
 - Tutti i vani principali, accessori, adibiti a circoli da ballo, da intrattenimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza e relative pertinenze;
 - Tutti i vani dei collegi, degli istituti di educazione privati e delle scuole pubbliche, delle associazioni tecnico – economiche, quali: uffici, sale d’aspetto, parlatori, dormitori, bagni ecc. e relative pertinenze;
 - Tutti i vani principali, accessori degli enti pubblici, dei musei, degli archivi, delle biblioteche, delle palestre, delle organizzazioni sindacali, degli enti e delle associazioni di patronato, delle Aziende Sanitarie Locali, nonché gli studi medici, odontoiatrici, veterinari - escluse tutte quelle superfici che per loro natura producono rifiuti speciali - e relative pertinenze, come i locali destinati alle medicazioni, le sale operatorie e mortuarie, i laboratori di analisi;
 - Tutti i vani principali, accessori e pertinenze, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi che producono rifiuti urbani, quali: produzione/trasformazione/lavorazione di metalli e non metalli in genere e di energia, di gomme e materie plastiche in genere, di legname, sugheri, paglie in genere, parrucchieri, barbieri, estetisti e simili, tinteggiatori, stuccatori e simili, parquettisti e posatori di moquettes, apicoltori, viticoltori, gestori di discariche, autofficine, carrozzerie e simili, negozi di generi alimentari, supermercati, macellerie, negozi di abbigliamento, casalinghi, oreficerie, mostre, gallerie d’arte ecc.;
 - Tutti i vani principali, accessori e pertinenze utilizzati da enti religiosi che non siano direttamente destinati alla celebrazione del culto, ammesso dallo Stato;
 - Cabine telefoniche aperte al pubblico (la cui superficie di tassazione si individua con il perimetro esterno della cabina che poggia sul suolo); celle frigorifere degli stand espositivi di attività di commercio all’ingrosso di frutta e verdura site anche nei mercati comunali;
 - Tutti i vani principali, accessori e pertinenze dell’abitazione colonica.
3. Sono pertanto tassabili tutti gli immobili (sia ad uso abitativo che non) dotati di mobilio e/o di allacci alle utenze (come energia elettrica, acqua, gas), anche se inagibili o inabitabili.
 4. Resta a carico del contribuente l’onere di provare la concreta inutilizzabilità e/o il non uso degli stessi. Ne deriva che la denuncia di cessazione presentata ad esempio da un locatario fa venir meno l’obbligo di pagamento a suo carico, ma non a carico del proprietario dell’immobile, fatta eccezione per il caso in cui a seguito della cessazione l’immobile non sia rimasto privo di utenze e/o di arredi.
 5. Non sono oggetto di imposizione i locali o quella parte di essa ove si producono continuativamente e prevalentemente rifiuti speciali, tossici o nocivi, definiti tali da apposito codice CER, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, che devono dimostrare l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La tassa è determinata sulla parte della superficie ove vi è la produzione di rifiuti solidi urbani.
 6. Le esenzioni previste per i locali tassabili sono disciplinate negli articoli che seguono.

Art. 8

Aree scoperte tassabili

1. Sono considerate aree scoperte tassabili le superfici operative, considerate tali le aree sulle quali si svolge un'attività propria, indipendentemente dalla circostanza che sia simile o differente rispetto a quella svolta nel locale tassabile; pertanto possiedono una autonoma potenzialità alla produzione di rifiuti.
2. Sono imponibili:
 - Le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita, parcheggi e simili;
 - Le superfici adibite a sedi di distributori di carburante, compresi quelli relativi a servizi complementari quali servizi igienici, di vendita, nonché, l'area scoperta destinata a servizio degli impianti, fatta eccezione per le aree dove si producono rifiuti speciali non assimilati, anche ad esempio l'area per il cambio di olio; non sono tassabili le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso se perimetrata con recinzione visibile in muratura, rete metallica non inferiore a metri 1,50 in altezza, grate metalliche fissate al suolo o sormontanti muri d'ambito di altezza complessiva pari a metri 1,50; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - Le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi che sono adibite all'accoglienza degli spettatori o per il personale di accompagnamento, escluse le aree sulle quali si esercita effettivamente l'attività sportiva;
 - Tutte le aree scoperte o parzialmente coperte, che pur di appartenenza del demanio pubblico, siano idonee alla produzione di rifiuti solidi urbani e/o speciali;
 - Le superfici antistanti gli stand espositivi nei mercati in corrispondenza della relativa copertura con tettoie o simili;
 - I parcheggi scoperti utilizzati come aree operative, ovvero gestiti come tali. Sono da considerarsi tali ad esempio i parcheggi gestiti da imprese di trasporto; i parcheggi realizzati su aree pubbliche e date in concessione a privati. Non rientrano in tali fattispecie i parcheggi di abitazioni private che sono invece esenti dal pagamento della tassa;
3. Le aree utilizzate quale luogo di diretto svolgimento dell'attività svolta nell'adiacente locale, come le aree scoperte operative dei frantoi.

Art. 9

Locali ed aree non utilizzate e inidoneità alla produzione di rifiuti

1. Sono soggette al tributo anche i locali e le aree non utilizzate ma che risultino, comunque, essere predisposte all'utilizzo.
2. Sono considerati predisposti all'utilizzo le aree e i locali dotati di arredamento, di allacciamento alle utenze elettriche, gas, acqua, di impianti e attrezzature, ovvero qualora risulti rilasciata una licenza o un'autorizzazione all'esercizio di un'attività nei locali e nelle aree medesime.
3. Resta comunque a carico del contribuente l'onere di provare la concreta inutilizzabilità e/o il non uso dei locali e delle aree con obiettive condizioni che ostano alla produzione di rifiuti, come: natura e assetto delle superfici che ne determinano l'impraticabilità; interclusione al passaggio; altezza dei locali non superiore ad 150 cm; non presidiati o a ciclo chiuso; assenza di allacci ai servizi a rete.
4. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. Le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità debbono essere dedotte nella denuncia originaria, se sussistono sin dal momento di avvio dell'utenza, o in quella di variazione, se sono sopravvenute, e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione, che dimostrino non solo la stabile destinazione dell'area ad un determinato uso ma anche la circostanza che tale uso non comporta produzione di rifiuti.
6. Le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, atti abilitativi esclusivamente in relazione alle seguenti tipologie di intervento previste dal testo unico sull'edilizia: "interventi di ristrutturazione edilizia" (lett. d, comma 1, art. 3 D.P.R. 380/2001);
Il Comune si riserva di valutare l'inidoneità alla produzione di rifiuti di locali ed aree così come indicate dal contribuente.

Art. 10

Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree operative per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano le disposizioni meglio indicate nell'articolo di riferimento.

Art. 11

Unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta attività economica e professionale

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui è svolta un'attività economica e professionale, il tributo è commisurato con applicazione della tariffa prevista per ogni singola fattispecie sulla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 12

Classificazione delle categorie di locali e aree con omogenea potenzialità di rifiuti

1. Il Comune provvede alla classificazione delle categorie e/o sottocategorie dei locali e delle aree con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, agli effetti dell'applicazione della tassa, secondo la tariffa appositamente prevista.

DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 13

Utenze

1. Ai fini della determinazione e dell'applicazione del tributo sono considerate:

- utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
- utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 14

Superfici

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, sino al completamento delle procedure di allineamento tra i dati catastali di tali unità immobiliari, ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune; a seguito di tale allineamento la superficie catastale per il calcolo della TARI, pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuta attuazione delle procedure innanzi descritte.
2. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri, dei muri perimetrali, nonché degli impianti e delle attrezzature stabilmente infissi al suolo (**escluse scaffalature e pedane**). Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,50 mt, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, ovvero da misurazione diretta.
3. Per le aree scoperte, la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese
4. Per le altre unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES).
7. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano (categoria A), può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.

TARIFFE

Art. 15

Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15 del decreto legislativo 13 giugno 2003, n.36 (costi dello smaltimento dei rifiuti in discariche), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dal settore comunale preposto o da soggetto terzo all'uopo individuato, a sensi della normativa vigente e degli interventi regolatori per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA).
 - *Il Piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:*
 - *una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tanto ai sensi di legge;*
 - *una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;*
 - *eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.*
 - *La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.*
 - *Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.*
 - *Arera, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.*

Art. 16

Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. ***In deroga quanto sopra ed alle norme dell'art. 1 comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/8/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.***

Art. 17

Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti; e da una quota variabile, rapportata alle quantità media di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La composizione della quota fissa, di quella variabile e la ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche avviene sulla base della legge e degli interventi regolatori dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
3. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

Art. 18

Periodo di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente documentata e dichiarata nei termini definiti nel presente regolamento.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'articolo 38 del presente regolamento, decorrendo altrimenti

dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa sono conteggiate a conguaglio; la posizione del contribuente è gestita in tempo reale mediante la rideterminazione del dovuto con la stampa del relativo avviso di pagamento.

Art. 19

Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in applicazione del "sistema presuntivo".
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. Non si applica la quota variabile del tributo alle pertinenze dell'abitazione principale.

Art. 20

Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf o badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Non sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove, ad esempio per motivi di studio, lavoro o salute, per un periodo superiore a 183 giorni, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata (nell'ipotesi di allontanamento per motivi di studio, ad esempio, deve essere prodotto il contratto di locazione registrato riferito all'immobile a tal fine occupato, oltre a certificazione dello stato di studente o lavoratore).
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 3 unità. Qualora l'immobile sia tenuto a disposizione da più comproprietari ovvero titolari di diritti reali di godimento sullo stesso, il numero degli occupanti assunto a base del calcolo del tributo è quello di 3 unità per ogni nucleo familiare, salva prova contraria da parte dei soggetti passivi coinvolti. Resta ferma la possibilità per il contribuente di fornire prova dell'esistenza di un numero inferiore di soggetti presenti nell'immobile, rispetto a quello determinato dal Comune. Il Comune si riserva di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se utilizzate da persona fisica priva nel Comune di unità abitative. È

sempre fatta salva la destinazione d'uso effettiva dei locali, purché debitamente provata dal contribuente. Il Comune si riserva il potere di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità. Resta fermo il potere del Comune di verificare il numero dei soggetti presenti nell'immobile.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di generazione degli avvisi di pagamento. Le variazioni intervenute successivamente, o contestualmente, avranno efficacia a partire dalla data di variazione e sono conteggiate a conguaglio, come specificato nell'articolo "Periodo di applicazione del tributo".

Art. 21

Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. I locali delle utenze non domestiche, qualora non siano utilizzati, sono equiparati, ai fini della tassazione, al deposito, indipendentemente dall'esistenza o meno di utenze (acqua, energia elettrica, ecc.), tranne che al loro interno non vi siano macchinari e/o attrezzature che impediscano l'utilizzo dell'immobile come deposito.

Art. 22

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dal predetto Decreto è effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con autonoma e distinta utilizzazione.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. Le attività industriali sono classificate all'interno della categoria 20 di cui alla tabella 3a dell'allegato 1 al Dpr 158/1999, salva la facoltà dell'operatore di presentare una denuncia iniziale o di variazione riportante il dettaglio delle destinazioni d'uso delle singole aree, al fine dell'assegnazione delle stesse alla categoria tariffaria più simile per quantità e qualità dei rifiuti prodotti.

Art. 23

Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
3. Ai sensi dell'art. 1 comma 837 e ss. della L. 160/2019, il canone unico di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, sostituisce, dal momento della sua entrata in vigore, il tributo limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 160/2019.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi – ai sensi dell'art. 1 ,co.664 L.147/2013 -contestualmente al pagamento integrale ovvero della prima rata del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria(canone unico) di cui alla Legge 160/2019
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 24

Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

3. Il tributo provinciale è individuato sui documenti della riscossione (avviso di pagamento) in forma separata con l'acronimo TEFA (Risoluzione n.5/E Agenzia delle Entrate).

ESENZIONI, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 25

ESENZIONI

1. Non sono soggette al tributo le seguenti fattispecie, oltre a quelle già previste negli articoli precedenti:
 - 1.1. I locali che non possono produrre rifiuti o per loro natura (rientrano in tale ambito i locali situati in luoghi impraticabili o interclusi o in stato di abbandono, o ancora non soggetti a manutenzione, ovvero soffitte, ripostigli, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1.50 nel quale non sia possibile la permanenza, o inagibili) o per l'uso cui sono stabilmente destinate, centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura, forni di cottura, saune limitatamente alla superficie destinata a tale attività, ecc.);
 - 1.2. I locali che si trovano in obiettive condizioni di non utilizzabilità, come ad esempio gli alloggi non allacciati ai servizi a rete, in stato di degrado, non arredati e privi di suppellettili; alloggi con interventi di ristrutturazione che li rendono inagibili e inabitabili limitatamente al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile, da comprovare con apposita documentazione, quale ad esempio il certificato reso dai soggetti gestori delle utenze domestiche attestante la cessazione della fornitura per l'immobile per il quale si richiede l'esenzione;
 - 1.3. Le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili che non siano operative;
 - 1.4. Locali di civile abitazione che sono posti interamente in ristrutturazione e i cui detriti o materiale di cantiere vengono consegnati alle ditte/imprese addette ai lavori;
 - 1.5. Gli edifici limitatamente alla parte adibita al culto di qualsiasi professione religiosa, sono esclusi, in ogni caso, i locali delle eventuali annesse abitazioni di persone aventi rapporto con esso ed ogni altro locale annesso destinato ad attività ricreative, culturali, ecc;
 - 1.6. Gli immobili occupati dal Comune.
 - 1.7. I fabbricati rurali strumentali per scopi agricoli ed attività connesse, così come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Unica (IMU);
 - 1.8. Immobili per i quali è stato disposto lo sgombero coattivo per inagibilità dalla data dell'evacuazione;
 - 1.9. Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

RIDUZIONI

2. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
- a) abitazioni tenute a disposizione situate sulla fascia costiera per uso stagionale ad uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30 %;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20 %, a condizione che l'immobile non sia occupato da altri soggetti facenti o meno parte del nucleo familiare anagrafico, salvo quanto previsto al successivo punto 4;
 - c) fabbricati rurali ad uso abitativo, così come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Unica (IMU): riduzione del 30 %;
 - d) abitazioni tenute a disposizione non ad uso stagionale, purché non risultino persone residenti nella stessa abitazione: riduzione del 20%;
 - e) per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, il tributo è dovuta in misura ridotta di due terzi. ***(le pensioni devono essere erogate dal Paese di residenza, mentre non rileva l'eventuale pensione erogata dallo Stato italiano o da Stato diverso da quello di residenza)***
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
4. Utenze domestiche che utilizzano compostiere, il cui utilizzo venga comprovato e/o controllato dagli organi preposti: riduzione del 20% della parte variabile del tributo.
5. Le riduzioni tariffarie sopra indicate si applicano su domanda dell'interessato e decorrono dal giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

AGEVOLAZIONI

6. Sono esentati dal tributo i soggetti che versino nelle seguenti situazioni di grave disagio sociale ed economico:
- a) le persone assistite in modo permanente dal Comune;
 - b) il nucleo familiare il cui valore ISEE complessivo riferito all'anno precedente non superi il limite di € 6.000,00, a condizione che nessuno dei suoi componenti sia proprietario ovvero titolare di diritti reali di godimento su immobile; a tal proposito non rappresenta causa di esclusione da

tale agevolazione la proprietà, o la titolarità di diritti reali di godimento di terreni agricoli con reddito dominicale complessivo, riferito alla singola quota nell'ipotesi di contitolarità, fino ad € 30;

7. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) nucleo familiare il cui valore ISEE complessivo riferito all'anno precedente, sia superiore a euro 6.000,00 e non superi il limite di euro 9.000,00: riduzione del 50% del pagamento della sola parte variabile del tributo;
- b) il nucleo familiare in cui siano presenti soggetti in situazioni di handicap, con carattere di permanenza e con invalidità al 100% con accompagnamento e con reddito ISEE relativo all'anno precedente inferiore o uguale ad euro 14.000,00 (euro quattordicimila): riduzione del 50% del pagamento della sola parte variabile del tributo;
- c) utenze domestiche concesse in fitto a studenti universitari con regolare contratto di fitto registrato: riduzione del 20% della sola parte variabile della tariffa. A tal fine, gli studenti interessati dovranno presentare apposita istanza corredata dal certificato di iscrizione all'Università del Salento e dalla copia del contratto di fitto registrato.

8. Le agevolazioni di cui al presente articolo trovano applicazione, altresì, agli eredi del coniuge defunto non assegnatari dell'immobile adibito ad abitazione del coniuge convivente more uxorio; al coniuge non assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio che resta nella disponibilità dell'altro coniuge, purché non siano titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su ulteriori immobili rispetto a quello che rappresenta la propria abitazione principale e a quello sul quale hanno quote di proprietà o di diritti reali di godimento, che restano nella disponibilità del coniuge superstite o del coniuge assegnatario della casa coniugale.

9. Le agevolazioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. I residenti nel Comune hanno diritto alle agevolazioni anche in mancanza di specifica dichiarazione riferita alla composizione del nucleo familiare.

10. Le agevolazioni devono essere richieste annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, anche a mezzo CAAF che rilascia contestualmente il modello ISEE, entro il **30 giugno** di ciascun anno a quello per il quale la richiesta viene formulata, consegnando tutta la documentazione utile al riconoscimento della stessa. Il Comune può effettuare, in qualsiasi momento, ogni operazione volta a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

11. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

12. Le riduzioni sono applicate anche a conguaglio, ovvero, tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate o tramite compensazione delle somme a credito con quelle dovute per lo stesso tributo, ovvero con altre entrate compensabili a mezzo F24.

13. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 26

Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. Ai locali, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale (*es. stabilimenti balneari e immobili correlati*) o ad uso non continuativo si applica la riduzione del 40%;
2. le aree scoperte funzionali o a servizio di locali diversi dalle abitazioni, ad uso stagionale o ad uso non continuativo, sono assoggettate al tributo per l'intero periodo stagionale di utilizzo, commisurato in numero giorni pari a 90 (riduzione del 75%), previa dimostrazione della documentazione prevista per Legge (contratti, corrispettivi, fatture, formulari, MUD, SISTRI, relazione descrittiva, ecc.);
3. alle aree scoperte ad uso parcheggio pubblico a pagamento si applica una tariffa fino ad una percentuale pari alla proporzione giornaliera delle ore tariffate (riduzione del 66%).

Art. 27 (ex art 56 –bis)

Riduzione per la donazione di beni alimentari

1. E' riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive che producono o distribuiscono beni alimentari, e che, a titolo gratuito e in via continuativa, devolvono prodotti alimentari derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali e di volontariato di cui all'art. 2 lettera b) della legge n. 166/2016, ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi ovvero per l'alimentazione animale.
2. La riduzione è fissata nella misura del 15% della parte variabile della tariffa.
3. La riduzione è applicata ai locali in cui si producono o distribuiscono i beni ceduti ed è calcolata in misura proporzionale in ragione delle quantità effettivamente cedute rapportate ai quantitativi di rifiuti prodotti, calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd stabiliti con delibera per ciascuna categoria di utenza non domestica

Kg beni donati

Kg rifiuti anni stimati (superficie mq x coeff. Kd)

4. Ai fini del riconoscimento della riduzione il contribuente deve presentare una dichiarazione iniziale nella quale il contribuente dichiara di aderire ad uno o più progetti sul territorio comunale indicati al primo comma, fornendo una stima dei quantitativi di beni alimentari che verranno ceduti gratuitamente. Alla dichiarazione dovranno essere allegate una o più certificazioni rese dai soggetti donatori attestanti la propria qualifica di Onlus. La dichiarazione di adesione deve essere presentata, per progetti già in corso, entro il 30 aprile dell'anno a cui si riferisce il progetto; per i progetti avviati successivamente il termine ultimo è il 31 dicembre dell'anno di riferimento.
5. La riduzione viene applicata a conguaglio ed è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza entro il 30 aprile dell'anno successivo, di una attestazione in cui sono riportati i quantitativi totali effettivamente donati. Alla stessa vanno allegate le attestazioni rilasciate dai

soggetti donatori in cui sono indicati i quantitativi ricevuti. La documentazione sopra indicata può essere validamente sostituita da analoghe comunicazioni presentate ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni fiscali previste dalla L. 166/2016. I documenti di trasporto o documenti fiscali equipollenti, riportanti i quantitativi di cibo donato, devono essere conservati a cura del contribuente e resi disponibili all'Amministrazione Comunale su richiesta.

6. Le riduzioni di cui ai punti precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 28

Affrancamento dal servizio pubblico

A) Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico ***ha efficacia per un periodo di due anni, senza possibilità di rientro al servizio pubblico. Alla scadenza del biennio, l'utenza si considera rientrata nel servizio pubblico, salvo che non abbia reiterato l'opzione di servirsi del servizio privato ai sensi e con le modalità e tempistiche previste dal comma 2 del successivo articolo B). Ai soli fini di semplificazione per gli adempimenti del contribuente, l'opzione per il servizio pubblico si ritiene esercitata non solo in caso di comunicazione in tal senso, ma anche in mancanza di comunicazione entro i termini previsti dal comma 1 dell'articolo B)***

B) Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al punto A) del presente articolo comma 1 e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono dare comunicazione preventiva al Comune via PEC a protocollo@pec.comune.lecce.it indirizzata al Settore Tributi e fiscalità locale e Settore Ambiente Comune di Lecce) utilizzando esclusivamente il modello predisposto dallo stesso e disponibile sul sito istituzionale del Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (

Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a ~~cinque anni~~ **a due anni**, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini Tari.

- 3 Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC a protocollo@pec.comune.lecce.it al Settore Tributi e fiscalità locale e al Settore Ambiente del Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
- 4 L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione della comunicazione annuale, redatta sul modello predisposto dal Comune da presentare tramite Pec a protocollo@pec.comune.lecce.it a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 5.
- 5 Entro il **31 gennaio di ciascun anno**, a consuntivo, l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune - fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo - i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotto dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
- 6 Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della Tari dovuta e applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli
- 7 La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 29

Gestione rifiuti speciali o pericolosi – Agevolazioni ed esclusioni

1. Lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti speciali è sottratto alla privativa comunale; è pertanto obbligo del produttore smaltirli in proprio; come tali sono esenti dal pagamento del tributo.
2. I produttori di tali rifiuti per fruire dell'esclusione prevista dal comma precedente devono:

- fornire prova al Comune dello smaltimento in proprio degli stessi esibendo il contratto con la ditta di smaltimento, nonché l'inerente documentazione contabile relative all'anno di riferimento;
 - indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER; a tal proposito è altresì escluso dal pagamento del tributo la parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati. Anche in tal caso è onere del contribuente indicare nelle dichiarazioni, originarie e/o di variazione, tali aree o magazzini, pena l'assoggettamento delle stesse al pagamento della TARI; a corredo della istanza ovvero della dichiarazione originaria e/o di variazione devono essere allegati tutti i documenti utili all'individuazione delle dette superfici (planimetrie, concessioni edilizie ecc.).
3. E' vietato miscelare i rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi, e i rifiuti pericolosi tra loro.
 4. Qualora sulla stessa superficie vengano prodotti sia rifiuti pericolosi o speciali, che rifiuti urbani, il tributo deve essere versato in ragione della superficie di produzione (ad esempio ufficio o locali di vendita per imprese agroalimentari).
 5. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE-INCISIONI - LAVANDERIE	35%
Attività industriali ed artigianali con stabilimenti di produzione e trasformazione, insediate nelle aree a destinazione specifica (D1-D2-D3 delle N.T.A. del vigente PRG	50%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI-GOMMISTI-ELETTRAUTO, CARROZZIERI	35%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE (ANCHE SULL'AREA SCOPERTA)	50%
PARRUCCHIERI, ISTITUTI DI BELLEZZA	5%
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	25%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI – LABORATORI RADIOLOGICI ODONTOTECNICI -LABORATORI DI ANALISI	15%

6. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco, l'agevolazione è accordata nella misura del 20%.

Art.30

Gestione rifiuti urbani avviati al riciclo

Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani

E' fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co.649, secondo periodo, della legge 147 del 2013

- 1.1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta nella parte variabile in proporzione alle quantità di rifiuti che il produttore dimostri, a consuntivo, **entro il 31 gennaio dell'anno successivo**, di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa **o altra idonea documentazione da presentarsi al comune**, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
- 1.2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
- 1.3. La riduzione tariffaria di cui al comma 1 è riconosciuta con la seguente graduazione:
- a) riduzione tariffaria del 30% per produzione di rifiuti avviati al riciclo maggiore del 30% e fino al 40% della produzione totale annua del rifiuto;
 - b) riduzione tariffaria del 40% per produzione di rifiuti avviati al riciclo maggiore del 40% e fino al 60% della produzione totale annua del rifiuto;
 - c) riduzione tariffaria del 50% per produzione di rifiuti avviati al riciclo maggiore del 60% della produzione totale annua del rifiuto;
- 1.4. La stima della produzione totale annua del rifiuto sarà effettuata sulla base degli indici di produttività medi del rifiuto. La percentuale della quantità di rifiuti avviati al recupero è calcolata secondo la seguente formula:

$$\text{Calcolo della \% di riciclo} = \frac{\text{Kg. Rifiuti riciclati}}{\text{Kd assegnato} * \text{sup.tassabile}} * 100$$

Al fine di ottenere tali riduzioni gli utenti devono presentare annualmente, entro e non oltre il **31 gennaio** dell'anno successivo a quello di riferimento, apposita istanza di richiesta redatta su modello predisposto dal Comune, corredata da una dichiarazione che attesti le quantità ed i rifiuti avviati a riciclo e dalle copie dei contratti, delle fatture, dei formulari, ecc., nonché di una relazione descrittiva idonea a dimostrare l'effettiva destinazione al riciclo dei rifiuti derivanti dall'attività produttiva, con i dati raggruppati per quantità e categorie omogenee.

Entro sessanta (60) giorni Lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

Art. 31

Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni per lo stesso immobile, la riduzione complessiva non potrà superare il 60% della tariffa.

VERSAMENTO – SOGGETTI OBBLIGATI

Art. 32

Avviso di pagamento – Versamento

1. Il Comune predispose ed invia, a mezzo posta ordinaria, posta elettronica **PEO o PEC**, domicilio digitale, un avviso di pagamento.
2. Il contribuente è comunque tenuto al versamento del tributo entro i termini di scadenza e con le modalità stabiliti dal presente regolamento, con l'applicazione delle tariffe ed eventuali detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare, il mancato ricevimento dell'avviso non giustifica il mancato o tardivo versamento del tributo dovuto.
3. L'avviso contiene l'indicazione analitica degli elementi sulla base dei quali è determinato il debito.
4. Il Comune riscuote il tributo comunale suddividendo l'ammontare complessivo secondo il numero di rate e nelle date, annualmente deliberate dal Consiglio Comunale. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione.
5. Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo – (L. 296/2006).
6. Il versamento del tributo può essere effettuato avvalendosi del modello F24. **Secondo quanto previsto dall'allegato alla Delibera ARERA n. 15/R/rif secondo la quale deve essere garantita una modalità di pagamento gratuita**, ed attraverso gli strumenti elettronici di pagamento, quale il PagoPA, **attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del Codice di cui al D.L.gs 7/3/2005 n. 82 (CAD) che ne garantiscono la velocizzazione**, se previsto e consentito dalla legge.
7. Il contribuente, oltre a provvedere al pagamento di quanto effettivamente dovuto, è tenuto a comunicare al Comune gli elementi errati eventualmente indicati nell'avviso, al fine di consentire la bonifica della sua posizione tributaria e di conseguenza evitare la notifica di un avviso di

accertamento per il recupero della parziale tassa evasa, ovvero la generazione di ipotesi di rimborso.

8. Il rimborso delle somme versate e non dovute non potrà essere concesso in presenza di debiti pregressi non ancora regolarizzati.
9. ***Il soggetto passivo deve richiedere eventuale rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.***
10. ***Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296, laddove sia richiesto dalla regolamentazione dell'ARERA per lo schema regolatorio in cui è inserita la gestione del servizio integrato dei rifiuti del Comune, lo stesso provvede al rimborso entro 120 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata.***
11. ***Per tutto ciò non previsto nel seguente regolamento ci si riporta al regolamento delle entrate vigente.***

Art.33

Importi minimi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 10, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 34

Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Scuole

1. Soggetto passivo obbligato al pagamento della TARI per le scuole di ogni ordine e grado, (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) è il MIUR che stanziava in modo permanente, una somma a titolo di copertura del tributo, così come stabilito dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
3. Tale disposto trova applicazione solo per le scuole statali e non per quelle private o gestite da un soggetto diverso dallo Stato, anche se pubbliche; queste ultime sono soggetti passivi TARI e pertanto tenuti al pagamento del tributo direttamente con fondi propri.

Art. 35

Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Multiproprietà e centri commerciali integrati – parti comuni

1. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte operative di uso comune e per i locali ed aree scoperte operative di uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

Art. 36

Pluralità di attività

1. Qualora sulle stesse superfici siano svolte attività differenti e condotte da soggetti distinti, il pagamento del tributo deve essere effettuato in considerazione delle seguenti fattispecie:
 - Superfici fisicamente separate o ben individuabili: ogni contribuente paga sulla base della superficie esclusivamente detenuta. Non si configura in tale ipotesi una obbligazione solidale;
 - Superfici utilizzate in comune "complementari": ogni contribuente a seguito di una suddivisione proporzionale alla quota individuale paga sulla base della superficie individuata. Nell'ipotesi di mancato pagamento dell'intero sussiste un addebito solidale.

DICHIARAZIONE O DENUNCIA

Art. 37

Obblighi di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) il numero ed i dati identificativi degli occupanti per le utenze domestiche;
 - c) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - d) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;
 - e) i dati catastali dell'unità immobiliare qualora non precedentemente dichiarati.

2. La dichiarazione deve essere presentata:
- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge, come il rappresentante legale;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. Il proprietario non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione nel momento in cui il possessore dell'immobile cessa la conduzione.
5. ***Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro 30 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via email o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini dell'erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita dell'obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo.***
6. ***La denuncia di occupazione deve essere obbligatoriamente presentata utilizzando la modulistica predisposta dal Comune sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche e disponibile sul sito istituzionale. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nel caso di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.***
7. ***In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU /TARES eventualmente opportunamente integrate con elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate dagli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.***

i

Art. 38

Contenuto e presentazione della dichiarazione

1 Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di 90 giorni dalla data in cui è intervenuta la variazione o la cessazione.

2. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla

data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- le superfici destinate ad attività professionali ed imprenditoriali.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ditta individuale, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- indirizzo PEC;
- l'indicazione dell'eventuale superficie produttiva di rifiuti speciali, corredata di relativa planimetria in scala sottoscritta da tecnico abilitato.

6. La dichiarazione **di autodenuncia**, redatta su modelli predisposti dal Comune e da questo resi disponibili presso gli uffici o sul sito istituzionale, deve essere presentata direttamente al competente ufficio comunale o spedita a mezzo del servizio postale, inviata a mezzo posta elettronica certificata, o attraverso gli altri strumenti elettronici previsti dalla legge e dal Comune. Il contribuente riceve di

ritorno, il protocollo attribuito alla denuncia dall'ufficio competente di convalida della stessa, mentre ***copia della stessa sarà inviata al gestore della raccolta e trasporto per l'attivazione del servizio.***

- La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
- Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
- Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.
- Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14.
- ***L'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile riscontro alla dichiarazione corrispondente di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:***
 - a) Il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;*
 - b) Il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta (numero di protocollo) ;*
 - c) La data dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.*

Art. 39

Termini per il pagamento

1. La riscossione ordinaria della TARI viene effettuata con cadenza annuale, il gestore dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà dell'utente di pagare in unica soluzione.

2. Con riferimento al pagamento in unica soluzione ovvero della prima rata il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione, come da indicazioni riportate nel documento di riscossione stesso.

3. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201 con deliberazione comunale. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari all'75% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti

nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo.

4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 10,00). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695, della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate.

Art. 40

Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento

1. E' ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art.39:

a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate ovvero utenze domestiche il cui nucleo familiare abbia ISEE complessivo riferito all'anno tra 14.000,00 e 20.000,00 euro.

c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

2. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima par a 80 euro.

3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione, allegando copia del modello ISEE.

ART. 41

Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali o compilabili on line. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).

2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.

3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:

- il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;*
- il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.*

4. Nel caso richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:

- la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;*
- la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;*
- la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;*
- il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;*
- l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.*

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

Categoria 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto:

Associazioni o istituzioni con fini assistenziali Associazioni o istituzioni culturali

Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro Associazioni o istituzioni benefiche Associazioni o istituzioni religiose

Scuole da ballo

Musei e gallerie pubbliche e private Scuole pubbliche di ogni ordine e grado Scuole parificate di ogni ordine e grado Scuole private di ogni ordine e grado Scuole del preobbligo pubbliche

Scuole del preobbligo private

Collegi ed istituti privati di educazione Aree scoperte in uso

Locali dove si svolgono attività educative Asili

Ludoteche

Centri di istruzione e formazione lavoro

Categoria 2 - Cinematografi e teatri:

Cinema Teatri

Aree scoperte cinema teatri musei ecc.

Locali destinati a congressi convegni

Categoria 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta:

Autorimesse in genere

Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio

Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano

Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc.

Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio

Magazzino deposito in genere senza vendita

Magazzini deposito di stoccaggio

Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio

Categoria 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi:

Campi da calcio Campi da tennis Piscine

Bocciodromi e simili Palestre ginnico sportive

Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva

Distributori carburanti

Aree scoperte distributori carburante

Campeggi

Categoria 5- Stabilimenti balneari:

Stabilimenti balneari

Categoria 6 - Esposizioni, autosaloni:

Saloni esposizione in genere Gallerie d'asta

Categoria 7 - Alberghi con ristorante

Categoria 8 - Alberghi senza ristorante:

Ostelli per la gioventù Foresterie

Alberghi diurni e simili

Alberghi

Locande Pensioni

Affittacamere e alloggi

Residences

Case albergo

Aree scoperte in uso

Categoria 9 - Case di cura e riposo:

Soggiorni anziani

Case di cura e riposo

Collettività e convivenze in genere

Categoria 10 – Ospedali:

Ospedali

Categoria 11 - Uffici, agenzie:

Enti pubblici

Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli

Uffici assicurativi

Uffici in genere

Autoscuole

Laboratori di analisi

Agenzie di viaggio

Ricevitorie lotto totip totocalcio

Internet point

Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi

Emittenti radio tv pubbliche e private

Caserme e carceri, Università e Politecnico

Istituzioni tecnico-economiche

Istituzioni sindacali

Istituzioni previdenziali

Istituzioni politiche

Categoria 12 - Banche ed istituti di credito, Studi Professionali:

Istituti bancari di credito Istituti assicurativi pubblici Istituti assicurativi privati Istituti finanziari pubblici
Istituti finanziari privati

Studi legali

Studi tecnici

Studi ragioneria

Studi sanitari

Studi privati

Uffici postali

Bancomat

Categoria 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli:

Librerie

Cartolerie

Bazar

Abbigliamento Pelletterie Elettrodomestici

Materiale elettrico

Apparecchi radio tv

Telefonia

Articoli casalinghi Detersivi Giocattoli Colori e vernici Articoli sportivi Calzature

Sementi e prodotti agricoli e da giardino Mobili

Materiale idraulico

Materiale riscaldamento

Materiali edili, legnami, ecc., vendita Prodotti di profumeria e cosmesi

Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita

Aree scoperte in uso

Negozi di mobili e macchine per uffici

Computer

Apparecchiature informatiche

Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti

Attività all'ingrosso con attività previste nella categoria e similari

Categoria 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze:

Edicole giornali

Tabaccherie

Farmacie

Erboristerie

Articoli sanitari

Articoli di odontotecnica

Negozi vendita giornali

Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella categoria e similari

Categoria 15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato:

Gioiellerie e Orologerie Pietre e metalli preziosi Antiquariato

Negozi di filatelia e numismatica Aree scoperte in uso negozi ecc. Ceramica, cristalleria Strumenti musicali

Bigiotterie

Dischi e videocassette Tessuti

Articoli di ottica

Articoli di fotografia Negozi mercerie e filati

Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella categoria e similari

Categoria 16 - Banchi di mercato beni durevoli:

Locali e aree mercati beni non alimentari

Aree scoperte in uso

Banchi di beni non alimentari

Categoria 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista:

Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc. Parrucchieri e barbieri Aree scoperte in uso

Categoria 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista:

Elettricista

Negozi pulitura a secco

Laboratori e botteghe artigiane

Attività artigianali escluse quelle indicate in altre categorie

Falegnamerie

Legatorie

Aree scoperte in uso

Categoria 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto:

Autofficine Carrozzerie Elettrauto

Officine in genere Aree scoperte in uso

Categoria 20 - Attività industriali con capannoni di produzione:

Stabilimenti industriali

Categoria 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici:

Attività artigianali di produzione beni specifici

Categoria 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub:

Ristoranti

Rosticcerie

Trattorie

Friggitorie

Self service

Pizzerie

Tavola calda

Agriturismo

Osterie con cucina

Attività rientranti nel comparto della ristorazione

Aree scoperte in uso

Categoria 23 - Mense, birrerie, amburgherie:

Mense popolari Refettori in genere Mense

Birrerie

Osterie senza cucina Amburgherie

Categoria 24 - Bar, caffè, pasticceria:

Bar

Caffè

Bar pasticcerie

Bar gelaterie

Aree scoperte in uso

Gelaterie

Pasticcerie

Categoria 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari:

Negozi confetterie e dolci in genere

Negozi generi alimentari

Panifici

Latterie

Macellerie

Salumerie

Pollerie

Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso

Bottiglierie, vendita vino

Aree scoperte in uso negozi generi alimentari

Locali vendita ingrosso generi alimentari

Categoria 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste:

Plurilicenze alimentari e/o miste

Categoria 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio:

Negozi di frutta e verdura Pescherie

Pizza al taglio, Piadinerie, Kebab

Aree scoperte in uso

Negozi di fiori

Locali vendita serre

Locali vendita ingrosso per le attività Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

Categoria 28 - Ipermercati di generi misti:

Ipermercati di generi misti Magazzini grande distribuzione

Categoria 29 - Banchi di mercato generi alimentari:

Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari Posteggi di generi alimentari

Aree scoperte in uso

Banchi di generi alimentari

Categoria 30 - Discoteche, night club:

Night clubs

Ritrovi notturni con bar ristoro Clubs privati con bar ristoro

Sale da gioco

Sale da ballo e da divertimento

Categoria 31 - Bed and Breakfast

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. ~~39~~ 42

Norma antielusiva

1. L'Amministrazione può disconoscere i vantaggi tributari concessi con riferimento a determinate fattispecie, qualora gli atti, i fatti e negozi, anche collegati fra loro, privi di valide ragioni economiche o delle caratteristiche che li rendono oggetto di agevolazioni, siano finalizzati ad aggirare obblighi e divieti dell'ordinamento tributario.
2. Qualora l'Amministrazione dovesse constatare l'esistenza di elementi tali da far presupporre un'elusione dell'ordinamento tributario può sottoporre ad imposizione la relativa fattispecie, sarà poi onere dell'interessato provare che nel caso in esame tali effetti elusivi non potevano verificarsi.

Art. ~~40~~ 43

Adeguamenti formali interni

2. Gli atti, le comunicazioni al contribuente, la modulistica dovranno essere uniformati ai contenuti del presente Regolamento.

Art. ~~41~~ 44

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dal **1° gennaio 2023**
2. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

INDICE

DISCIPLINA NORMATIVA PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI – TARI	
NOTA INTRODUTTIVA	Pag. 2
DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 3
Art. 1 Oggetto del Regolamento	pag. 3
Art. 2 Gestione, classificazione dei rifiuti e definizioni	pag. 3
Art. 3 Imballaggi	pag. 4
Art. 4 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	pag. 5
Art. 5 Presupposto oggettivo	pag. 6
Art. 6 Presupposto soggettivo	pag. 7
Art. 7 Locali tassabili	pag. 7
Art. 8 Aree scoperte tassabili	pag. 8
Art. 9 Locali ed aree non utilizzate e inidoneità alla produzione di rifiuti	pag. 9
Art. 10 Esclusioni dall'obbligo di conferimento	pag. 10
Art. 11 Unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta attività econom professionale	pag. 10
Art. 12 Classificazione delle categorie di locali e aree con omogenea potenzialità di rifiuti	pag. 10
DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO	pag. 10
Art. 13 Utenze	pag. 11
Art. 14 Superfici	pag. 11
TARIFFE	pag. 12
Art. 15 Costo di gestione	pag. 12
Art. 16 Determinazione della tariffa	pag. 12
Art. 17 Articolazione della tariffa	pag. 13
Art. 18 Periodo di applicazione del tributo	pag. 14
Art. 19 Tariffa per le utenze domestiche	pag. 14
Art. 20 Occupanti le utenze domestiche	pag. 14
Art. 21 Tariffa per le utenze non domestiche	pag. 15

Art. 22 Classificazione delle utenze non domestiche	pag. 15
Art. 23 Tributo giornaliero	pag. 16
Art. 24 Tributo provinciale	pag. 16
ESENZIONI , RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI	pag. 17 e succ...
Art. 25 Esenzioni, Riduzioni, Agevolazioni	pag. 17-18-19
Art. 26 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	pag. 20
Art. 27 (ex art 56 –bis) Riduzione per la donazione di beni alimentari	pag. 20
Art. 28 Affrancamento dal servizio pubblico	pag. 21
Art.29 Gestione rifiuti speciali o pericolosi – Agevolazioni ed esclusioni	pag. 22
Art. 30 Gestione rifiuti urbani avviati al riciclo	pag. 24
Art. 31 Cumulo di riduzioni e agevolazioni	pag. 25
VERSAMENTO – SOGGETTI OBBLIGATI	pag. 25
Art. 32 Avviso di Pagamento – Versamento	pag. 26
Art. 33 Importi minimi	pag. 26
Art. 34 Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Scuole	pag. 27
Art. 35 Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Multiproprietà e centri commerciali integrati – parti comuni	pag. 27
Art. 36 Pluralità di attività	pag. 27
DICHIARAZIONE O DENUNCIA	pag. 27
Art. 37 obblighi di dichiarazione	pag. 27
Art.38 Contenuto e presentazione della dichiarazione	pag. 28
Art. 39 Termini di pagamento	pag. 30
Art 40 Modalità per l’ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento	pag. 31
Art. 41 Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati	pg 32
ALLEGATO A	pag. 33 e succ...
NORME TRANSITORIE E FINALI	pag. 41
Art. 42 Norma Antielusiva	pag. 41

Art. 43 Adeguamenti formali interni	pag. 41
Art. 44 Entrata in vigore	pag. 41